



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

*Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
fitosanitari*

FEDEROLIO

federolio@ticertifica.it

c/a Dott. Andrea Marino

ASSITOL

assitol@pec.it

c/a Dott. Andrea Carrassi

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Dipartimento ambiente e salute –

**Reparto: esposizione a contaminanti in
aria, suolo e da stili di vita**

protocollo.centrale@pec.iss.it

c/a Dott. Danilo Attard Barbini

Dott.ssa Angela Santilio

OGGETTO: Nota esplicativa – Quesito Federolio - Assitol

In relazione alla richiesta di chiarimenti inoltrata da codeste Associazioni a questa Direzione Generale, si fa presente che il Reg. 94/2022 sul mancato rinnovo dell'autorizzazione all'impiego della sostanza attiva Phosmet, ha comportato la revoca di tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva.

Pertanto, in ottemperanza all'art. 17 del Reg. residui pesticidi 396/2005, il Reg. 1029/2023 (collegato al Reg. 396/2005), ha aggiornato gli LMR precedentemente fissati su tutte le combinazioni della sostanza attiva Phosmet applicata alle diverse matrici alimentari (Reg. 737/2014).

Si precisa che il l'ottavo “Considerando” del Reg. 1029/2023: “*Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR*”, si riferisce alla data differita per l'entrata in applicazione del Regolamento stesso, pari a 3 mesi dopo l'entrata in vigore (poiché il 15 giugno 2023 è l'entrata in vigore, il 15 settembre 2023 è la data di applicazione). Infatti, la Commissione UE non ha concesso i canonici 6 mesi di data differita, per l'applicazione degli LMR che si abbassano rispetto alla precedente normativa, a causa dell'elevato rischio per i consumatori associato ai residui di tale sostanza attiva.

Si ricorda che l'articolo 49 del Reg. 396/2005 permette la commercializzazione dei prodotti alimentari ottenuti prima dell'entrata in vigore di un nuovo LMR, purché conformi alla normativa in vigore al momento della produzione degli stessi.

Comunque, per garantire la protezione del consumatore, il citato art. 49 rimanda alla “*procedura di Comitato*” (art. 45 del Reg. 396/2005), proprio in base alla quale si è deciso di non concedere le “*misure transitorie*” con il Reg. 1029/2023.

A riprova di ciò, il citato **Reg. 1029/2023 non riporta il seguente “Considerando”:**

“Per consentire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'entrata in vigore dei nuovi LMR e per i quali è mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori”, che generalmente

consente, come “misura transitoria”, la commercializzazione dei prodotti alimentari che non rappresentano un rischio per i consumatori.

In definitiva si ribadisce che:

1. il nuovo limite di **0,01 mg/Kg** per il principio attivo Phosmet deve considerarsi applicabile dal 15 settembre 2023 a tutti gli oli senza distinzioni, riferite ad esempio al periodo di trattamento delle olive;
2. non si può considerare tollerata la presenza di Phosmet, al limite di residuo di 3 mg/kg, anche oltre il 15 settembre 2023, agli oli per i quali è possibile dimostrare che sono ottenuti da olive che potevano essere legalmente trattate con il Phosmet in quanto trattate prima del 1° novembre 2022, e comunque ottenuti prima dell'entrata in vigore del già richiamato Regolamento, a prescindere se siano stati già immessi in commercio o meno, sia nei blend, sia tal quali, sia come ingredienti, dal momento che il Reg. 1029/2023 non garantisce le “misure transitorie”. Pertanto, il citato Regolamento deve applicarsi ai prodotti che sono stati fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'entrata in vigore dei nuovi LMR: applicazione retroattiva degli LMR.
3. gli oli già immessi in commercio, conformi alla precedente normativa (Reg. 737/2014), devono essere ritirati e/o richiamati dopo il 15 settembre (ivi compresi gli alimenti composti o i blend di olio in cui sono stati impiegati tali oli);
4. il Reg. 1029/2023 (collegato al Reg. residui pesticidi 396/2005), essendo un Regolamento, prevale su qualsiasi normativa nazionale riferita al Phosmet. Pertanto, quanto riportato nella nota protocollo 23042 del 1/06/2023 (*Phosmet - Termine commercializzazione prodotti alimentari freschi e trasformati*), non rappresenta una “disposizione nazionale”, ma è semplicemente una nota intesa a chiarire le disposizioni riportate nel citato Regolamento europeo.

IL DIRETTORE GENERALE

* f.to Dott. Ugo Della Marta

Il Referente del procedimento:
Lucilla Rossi – 06 5994 6853
email: l.rossi@sanita.it

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”